

Domanda di iscrizione nell'elenco dei giudici popolari

Scrivere in stampatello

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____
c/o Ufficio Elettorale

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____

nato/a a _____ Provincia _____ il ____ | ____ | ____

residente a _____ in via/piazza _____ n. _____

recapiti:

Telefono _____ Cell. _____

Telefax _____ e-mail _____

DICHIARA

di essere di cittadinanza italiana;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____;
di essere in possesso del seguente titolo di studio _____;
di svolgere la seguente professione _____;
di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 12 della Legge 10.04.1951 n. 287 e all'art. 1492, comma 1, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66;
di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge 10.04.1951, n.287, e successive modificazioni ed integrazioni per l'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari

CHIEDE L'ISCRIZIONE:

- per le **Corti di Assise** (è richiesto il titolo di studio di scuola media di primo grado)
 per le **Corti di Assise di Appello** (è richiesto il titolo di studio di scuola media di secondo grado)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

D.P.R. n. 445/2000 – Art. 76, Comma 1:

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data _____

Il Richiedente _____

La firma deve essere leggibile

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione

D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Art. 1492, comma 1

Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare.